

2021

RELAZIONE ANNUALE

Approfondire e ampliare la protezione dei dati

SINTESI



edpb



European Data Protection Board

APPROFONDIRE E AMPLIARE LA PROTEZIONE DEI DATI SINTESI

Per maggiori informazioni sull'EDPB si rinvia al sito web edpb.europa.eu.



Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) è un organismo europeo indipendente, istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che mira a garantire l'applicazione coerente delle norme in materia di protezione dei dati in tutto lo Spazio economico europeo (SEE), promuovendo la cooperazione fra le autorità nazionali di controllo e pubblicando orientamenti generali a livello del SEE per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati.

L'EDPB è composto dalle figure di vertice delle autorità di controllo dell'UE e dal garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Anche le autorità di controllo dei paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) sono membri dell'EDPB, sebbene non abbiano il diritto di voto. La Commissione

europea e, relativamente alle questioni connesse al GDPR, l'autorità di controllo dell'Associazione europea di libero scambio hanno il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni dell'EDPB. L'EDPB ha sede a Bruxelles.

L'EDPB dispone di un segretariato, fornito dal GEPD. Un protocollo d'intesa stabilisce i termini della cooperazione tra l'EDPB e il GEPD.

1. PUNTI SALIENTI DEL 2021

1.1. ORIENTAMENTI A SEGUITO DELLA SENTENZA *SCHREMS II*

Nel quadro degli orientamenti elaborati in seguito alla sentenza C-311/18 *Schrems II* pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'EDPB ha emesso raccomandazioni e un parere congiunto con il GEPD. Le raccomandazioni 01/2020 relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE, modificate in seguito a una consultazione pubblica, integrano in modo coerente le clausole contrattuali tipo della Commissione per il trasferimento internazionale di dati. Il parere congiunto 2/2021 dell'EDPB e del GEPD sulla decisione di esecuzione della Commissione europea relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi illustra agli esportatori di dati come applicare correttamente le clausole contrattuali tipo tenendo conto delle nuove esigenze ai sensi del GDPR e della sentenza *Schrems II*.

1.2. PARERE CONGIUNTO DELL'EDPB E DEL GEPD SULLA LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

In seguito alla pubblicazione della proposta della Commissione europea di un regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (IA), l'EDPB e il GEPD hanno adottato il parere congiunto 5/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale). Il parere congiunto esamina la proposta con riguardo all'ambito di applicazione, all'approccio basato sul rischio che la contraddistingue e al suo allineamento al GDPR, ma anche gli usi vietati dell'IA, i sistemi di IA ad alto rischio, la governance e il comitato europeo per l'IA, gli spazi di

sperimentazione normativa e l'interazione con il quadro per la protezione dei dati.

1.3. DECISIONE VINCOLANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 65 DEL GDPR RELATIVA A WHATSAPP IRELAND

L'EDPB ha adottato una decisione vincolante sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del GDPR, che ha inteso affrontare la mancanza di consenso su taluni aspetti di un progetto di decisione emesso dall'autorità di controllo irlandese in qualità di autorità di controllo capofila riguardante WhatsApp Ireland Ltd. (di seguito "WhatsApp IE"), e le successive obiezioni espresse da un certo numero di autorità di controllo interessate. L'EDPB ha stabilito che l'autorità di controllo irlandese dovesse modificare il progetto di decisione su WhatsApp IE per quanto riguarda le violazioni in materia di trasparenza, il termine prescritto al fine di assicurare la conformità dei trattamenti e il calcolo della sanzione pecuniaria.

1.4. PRIMA DECISIONE VINCOLANTE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 66 DEL GDPR

L'EDPB ha adottato la sua prima decisione vincolante d'urgenza ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del GDPR a seguito di una richiesta dell'autorità di controllo amburghese che aveva adottato misure provvisorie contro Facebook Ireland Ltd. (di seguito "Facebook IE") ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, del GDPR. Le misure provvisorie vietavano a Facebook IE di trattare, per tre mesi, i dati dei residenti tedeschi che utilizzavano WhatsApp per fini propri di Facebook IE, a seguito di una modifica delle condizioni di servizio e della politica in materia di trattamento dei dati personali applicabile agli utenti europei di WhatsApp IE.

L'EDPB ha deciso che non erano soddisfatte le condizioni relative alla dimostrazione dell'esistenza di una violazione del GDPR e dell'urgenza di adottare misure definitive, affermando pertanto che l'autorità di controllo irlandese non era tenuta ad adottare misure definitive nei confronti di Facebook IE. L'EDPB, tuttavia, ha chiesto all'autorità di controllo irlandese di svolgere, in via prioritaria, un'indagine d'ufficio; di determinare se tali attività di trattamento fossero effettuate o meno e, in caso affermativo, se disponessero di una base giuridica adeguata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 1, del GDPR; e di indagare ulteriormente sul ruolo di Facebook IE.

1.5. PARERI DELL'EDPB SUI PROGETTI DI DECISIONI DI ADEGUATEZZA DEL REGNO UNITO

Nel 2021 l'EDPB ha formulato due pareri sui progetti di decisioni di esecuzione della Commissione europea sull'adeguata protezione dei dati personali nel Regno Unito e raccomandazioni sui criteri di riferimento per l'adeguatezza ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (LED).

Il [parere 14/2021](#) riguarda l'adeguata protezione dei dati personali nel Regno Unito ai sensi del GDPR. Esso valuta gli aspetti generali del quadro giuridico del Regno Unito relativi alla protezione dei dati. Esamina inoltre l'accesso delle autorità pubbliche del Regno Unito ai dati personali trasferiti dal SEE al Regno Unito, ai fini dell'applicazione della legge e della sicurezza nazionale. Anche il [parere 15/2021](#) concerne l'adeguata protezione dei dati personali nel Regno Unito ma ai sensi della LED. Esso analizza il progetto di decisione di adeguatezza alla luce delle [raccomandazioni 1/2021](#), nonché della giurisprudenza pertinente citata nelle [raccomandazioni 2/2020](#) relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza. Si tratta del primo progetto di decisione sull'adeguatezza di un paese terzo ai sensi della LED

presentato dalla Commissione europea e valutato dall'EDPB. Le [raccomandazioni 1/2021](#) sui criteri di riferimento per l'adeguatezza ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie forniscono orientamenti alla Commissione europea sul livello di protezione di dati nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali ai sensi della LED.

2. ATTIVITA' DEL COMITATO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI NEL 2021

Per garantire l'applicazione coerente del GDPR in tutto il SEE, l'EDPB emana orientamenti generali a chiarimento delle norme europee in materia di protezione dei dati. Nel 2021 l'EDPB ha adottato 14 [linee-guida](#) e [raccomandazioni](#) su temi quali le notifiche di violazioni di dati, i codici di condotta come strumenti per il trasferimento di dati, l'archiviazione di dati della carta di credito, gli assistenti vocali virtuali e l'interpretazione di nozioni specifiche del GDPR. Sei fra tra tali linee-guida e raccomandazioni sono state adottate dall'EDPB successivamente a una consultazione pubblica.

L'EDPB ha adottato anche 15 [pareri](#) o [dichiarazioni](#) indirizzati al legislatore dell'UE o agli Stati membri.

L'EDPB ha formulato pareri ai sensi della disciplina sulla coerenza per garantire l'applicazione coerente del GDPR da parte delle autorità nazionali di controllo. Nel 2021 ha prodotto 35 pareri ai sensi dell'articolo 64 GDPR. Tali pareri riguardavano principalmente progetti di decisioni concernenti le norme vincolanti d'impresa, progetti di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di codici di condotta o per l'accreditamento di organismi di certificazione, nonché progetti di clausole contrattuali tipo.

3. ATTIVITA' DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO NEL 2021

Le autorità nazionali di controllo sono autorità pubbliche indipendenti che assicurano l'applicazione coerente della normativa sulla protezione dei dati. Svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti delle persone in materia di protezione dei dati, in particolare attraverso l'esercizio di poteri correttivi. Il sito web dell'EDPB contiene una selezione delle attività messe in campo dalle autorità di controllo relative all'applicazione del GDPR a livello nazionale. L'EDPB inoltre gestisce un registro delle decisioni adottate dalle autorità nazionali di controllo ai sensi della procedura di cooperazione dello sportello unico (articolo 60 del GDPR).

3.1. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Uno dei compiti delle autorità di controllo consiste nel coordinare il processo decisionale nei casi transfrontalieri di trattamento dei dati.

Fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021 sono stati registrati 506 casi transfrontalieri nella banca dati, dei quali 375 avviati a seguito di reclami, mentre 131 traevano origine, per esempio, da indagini, obblighi di legge e/o notizie riportate dai media.

Il meccanismo dello sportello unico prevede la cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate. L'autorità di controllo capofila guida l'indagine e ricopre un ruolo chiave nel processo che mira al raggiungimento del consenso tra le autorità di controllo interessate, oltre ad adoperarsi per il raggiungimento di una decisione coordinata riguardo al titolare o al responsabile del trattamento. Fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 sono stati registrati 209 progetti di decisione, sfociati in 141 decisioni definitive.

La procedura di assistenza reciproca permette alle autorità di controllo di chiedere alle altre autorità di controllo

informazioni o altre misure ai fini di una cooperazione efficace, quali ad esempio autorizzazioni preventive e richieste di effettuare indagini. Fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 le autorità di controllo hanno avviato 243 procedure formali di assistenza reciproca e 2 418 procedure di assistenza reciproca volontaria.

4. CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSI

L'EDPB ha condotto un'indagine nell'ambito del riesame annuale delle sue attività a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del GDPR. Le domande si sono incentrate sul lavoro e sui risultati dell'EDPB nel 2021, con un'attenzione particolare alle linee-guida e alle raccomandazioni, al fine di capire in che misura gli utenti ritengano utili le indicazioni fornite dall'EDPB nell'interpretazione delle disposizioni del GDPR, nonché per identificare approcci in grado di offrire in futuro un migliore supporto ai singoli e alle organizzazioni che interagiscono con il quadro legislativo dell'UE in materia di protezione dei dati.

5. STRATEGIA E OBIETTIVI PER IL 2022

La strategia dell'EDPB per il periodo 2021-2023 prevede quattro pilastri principali, nonché tre azioni chiave per ciascun pilastro finalizzate a raggiungere tali obiettivi. All'inizio del 2021 l'EDPB ha adottato il programma di lavoro biennale per il periodo 2021-2022, conformemente a quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento interno dell'EDPB. Il programma di lavoro si basa sulle priorità individuate dalla strategia e permetterà di tradurle in pratica.

DATI DI CONTATTO

Indirizzo postale:
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

Indirizzo della sede:
Rue Montoyer 30, B-1000 Bruxelles